CAMERA DEI DEPUTATI N. 4768-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **FOLCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 gennaio 1968 (*Stampato n. 2480*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 gennaio 1968

—

Approvazione ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottati dalla XIV Sessione dell'Assemblea generale il 16 giugno 1965

Presentata alla Presidenza il 13 febbraio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) fondato in base ad accordo tra il Governo italiano e la società delle Nazioni nel 1926, era inizialmente a totale carico del Governo italiano, che aveva assunto l'onere di provvedere al finanziamento e di assicurare i locali necessari. Tali impegni sono stati rinnovati nel periodo successivo all'ultima guerra (sulla base di un nuovo Statuto organico adottato da numerosi Stati, entrato in vigore nel 1940 e ratificato dall'Italia con legge nel 1957). Il contributo ordinario (in origine un milione di lire) è stato ripetutamente aumen-

tato, e da ultimo – con legge del 1965 – portato a 60 milioni; questo però avviene in forza di una legge interna e non ha assunto carattere di impegno internazionale, essendo l'Italia sempre impegnata solo per 1 milione.

A seguito dell'interessamento della Presidenza e del Consiglio di direzione dell'istituto, dopo l'ultima guerra, anche gli altri Stati sono stati chiamati a contribuire; ma i contributi volontari si sono rivelati del tutto insufficienti. Resi obbligatori con un emendamento allo statuto nella X Sessione dell'Assemblea degli stati membri (1961) sono risultati ancora insufficienti e sproporzionati di fronte all'onere assunto dall'Italia. In conseguenza, la XIV sessione (1965) ha adottato altri emendamenti, che entreranno in vigore quando saranno stati approvati dai due terzi degli Stati membri dell'Istituto, e che hanno lo scopo di assicurare una equa ripartizione delle spese, secondo i criteri di massima generalmente adottati negli organismi internazionali. Ciò è stato riconosciuto necessario tenuto conto della crescente attività dell'Istituto.

Secondo i nuovi emendamenti, è confermato (quale impegno internazionale) il contributo italiano di 60 milioni. Gli Stati verranno ripartiti in diverse categorie e ciascuna categoria sarà tenuta a contribuire con una somma annuale, fissata tenendo conto di vari elementi fra cui il reddito nazionale del Paese interessato. Le modalità verranno fissate, così come le cifre da pagare, dall'Assemblea generale con maggioranza di due terzi.

Appare evidente la convenienza, da parte italiana, di approvare detti emendamenti e di affrettarne l'entrata in vigore, nell'interesse di una più equa ripartizione degli oneri.

Da parte italiana nessun nuovo onere viene assunto, il contributo essendo già assicurato, così come viene confermata la sede dell'Istituto di Villa Aldobrandini.

Per queste ragioni, io credo – onorevoli colleghi – di poter raccomandare all'approvazione della Camera il provvedimento in oggetto.

FOLCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Sono approvati gli emendamenti agli articoli 5, 16 e 18 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottati dalla XIV Sessione dell'Assemblea Generale il 16 giugno 1965.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 19 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, reso esecutivo con legge 14 aprile 1957, n. 364.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.